

## ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

### TABELLA 1 - NORME DI UTILIZZO DELLE AREE PER CANI INSERITE ALL'INTERNO DEGLI SPAZI VERDI O DI USO PUBBLICO

(art.20 del REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI)

#### **Art. 1 - Oggetto**

La presente normativa è finalizzata a garantire, per i soli cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, la fruizione delle aree idonee alla sgambatura e lo svago per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per i cani.

#### **Art. 2 - Definizioni**

1. Area per cani: area verde comunale, chiaramente indicata e delimitata da idonea recinzione, cancello di ingresso, fontanello per l'acqua, illuminata e con un minimo di arredo quale panchine, elementi per la raccolta delle deiezioni canine, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, in un'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali a persone o cose.

#### **Art. 3 - Ambito di applicazione**

Le norme in oggetto si applicano esclusivamente alle aree per cani inserite all'interno degli spazi verdi o di uso pubblico e ai fruitori delle medesime.

#### **Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area**

1. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area per cani comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.
2. Se l'area è già occupata da altri utenti, tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio o con la museruola indossata, vigilati e custoditi dai loro possessori/accompagnatori.
3. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
4. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.
5. Su tutta l'area è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).
6. Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
7. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
  - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
  - b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

#### **Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune**

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

**Art. 6 - Apertura dell'area**

L'area attrezzata è aperta tutti i giorni, h 24.

**Art. 7 - Attività di vigilanza**

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e delle altre Forze di Polizia o da altri soggetto incaricati dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 8 - Accordi per la gestione delle aree**

L'Amministrazione comunale si rende disponibile a dar vita ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree.

In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.

Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato o privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione.

**Art. 9 - Sanzioni**

La non osservanza di quanto disposto dalle norme del presente regolamento comporta una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.